

L. 26 luglio 1975, n. 354. (Stralcio)

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212, S.O.

Il regolamento di esecuzione della presente legge è stato emanato con *D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431*. Successivamente il predetto *D.P.R. n. 431/1976* è stato abrogato dall'*art. 136, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230*. Per il nuovo regolamento di esecuzione, vedi il *D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230*. Vedi, anche, la *L. 10 ottobre 1986, n. 663*.

(...)

Art. 4 *Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati*

I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.

(...)

Art. 17 *Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa*

La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.

Art. 18 *Colloqui, corrispondenza e informazione* ^{(31) (32)}

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici. ⁽³⁵⁾

I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. ⁽³⁶⁾

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

[La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. ⁽³³⁾]

Salvo quanto disposto dall'*art. 18-bis*, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'*art. 11*. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto. ⁽³⁴⁾

[Le dette autorità giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorità possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa. ⁽³³⁾]

(31) Articolo sostituito dall'*art. 2, L. 12 gennaio 1977, n. 1*.

(32) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno - 3 luglio 1997, n. 212 (Gazz. Uff. 9 luglio 1997, n. 28 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.

(33) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 2, L. 8 aprile 2004, n. 95*, a decorrere dal 15 aprile 2004.

(34) Comma sostituito dall'*art. 4, L. 10 ottobre 1986, n. 663* e, successivamente, così modificato dall'*art. 16, comma 2, D.L. 8 giugno 1992, n. 306* e dall'*art. 3, comma 3, L. 8 aprile 2004, n. 95*, a decorrere dal 15 aprile 2004.

(35) Comma così sostituito dall'*art. 12-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 14*.

(36) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 19 dicembre 2012, n. 301 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2012, n. 51, Ediz. Straord., 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, secondo comma, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 29, 31, 32, primo e secondo comma, della Costituzione.

(...)

Art. 35 *Diritto di reclamo* ⁽⁸⁷⁾ ⁽⁸⁸⁾

I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

- 1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
 - 2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
 - 3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;
 - 4) al presidente della giunta regionale;
 - 5) al magistrato di sorveglianza;
 - 6) al Capo dello Stato.
-

(87) La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 1999, n. 26, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.

(88) Articolo così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 10*.

(...)

Art. 67 *Visite agli istituti*

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale;
- b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;

d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;

e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;

f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;

g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;

h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;

i) l'ispettore dei cappellani;

l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;

l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati; ⁽²⁰²⁾

l-ter) i membri del Parlamento europeo ⁽²⁰³⁾.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'*art. 18-bis*. ⁽²⁰¹⁾

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

(201) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356*.

(202) Lettera aggiunta dall'*art. 12-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14*.

(203) Lettera aggiunta dall'*art. 2-bis, comma 1, lett. a), D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9*.

(...)

Art. 69 *Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza* ^{(207) (208)}

1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.
2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.
3. Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.
4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'art. 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. ^{(210) (212)}
6. Provvede a norma dell'*articolo 35-bis* sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti:
 - a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolta; nei casi di cui all'*articolo 39*, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati;
 - b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti. ⁽²¹¹⁾
7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.
8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale. ⁽²⁰⁹⁾
9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.
10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

(207) Articolo modificato dall'art. 8, L. 12 gennaio 1977, n. 1 e, successivamente, sostituito dall'art. 21, L. 10 ottobre 1986, n. 663.

(208) La Corte costituzionale, con sentenza 8-11 febbraio 1999, n. 26 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1999, n. 7 Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.

(209) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, Legge 19 dicembre 2002, n. 277*.

(210) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. i), n. 1, D.L. 23 dicembre 2013, n. 146*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 10*.

(211) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. i), n. 2, D.L. 23 dicembre 2013, n. 146*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 10*.

(212) La Corte costituzionale, con ordinanza 3 - 5 giugno 2013, n. 126 (Gazz. Uff. 12 giugno 2013, n. 24, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 69, comma 5, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione.

(...)

Art. 71-ter *Ricorso per cassazione* ⁽²²⁷⁾ ⁽²²⁸⁾

1. Avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza, il pubblico ministero, l'interessato e, nei casi di cui agli *articoli 14-ter e 69*, comma 6, l'amministrazione penitenziaria, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'*art. 640* del codice di procedura penale. Si applica, altresì, l'ultimo comma dell'*art. 631* del codice di procedura penale.

(227) Articolo inserito dall'*art. 11, L. 12 gennaio 1977, n. 1* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 26, L. 10 ottobre 1986, n. 663*.

(228) L'*art. 680* del nuovo c.p.p. consente al pubblico ministero, all'interessato e al difensore la possibilità di proporre appello al Tribunale di sorveglianza contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza.

(...)

Art. 79 *Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza* ⁽²³⁵⁾

Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge.

Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.

Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'*art. 68*.

(235) Articolo così sostituito dall'*art. 12, L. 12 gennaio 1977, n. 1*.

(...)